

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI Servizio Secondo

ISTRUZIONE

SULLA

POLIGONAZIONE





MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI Servizio Secondo

ISTRUZIONE

SULLA

POLIGONAZIONE



INDICE

Premesse				٠			٠			٠			٠	•	•													Pag.	7
Norme gen																													
Operazioni	di	ca	mp	ag	na		٠		٠		٠		•			•			•	٠	•	٠					·	n	16
Operazioni	di	ta	vol	o	٠		٠	•					•				٠	•	: * :	•	8•0	•	7.		٠			n	23
Tabella di poligo	va nali	lo	ri · ·	cal	co.	lat	i	pe	r	li	mi	ti	di	oli	ler •	an	: ા •	n	ell •	la	ć.	hit •	ısı	ıra •		del •	lle	»	30
Modelli ese	emp	lif	ica	ti														23 * 33										u	31

MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

PROT. N. 2/3968 - SERV. IIº

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTO il Testo Unico delle Leggi sul Nuovo Catasto dei Terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento della imposta fondiaria;

RITENUTA la necessità di sostituire con un nuovo testo la vigente Istruzione sulla Poligonazione (Istruzione II) compilata dalla cessata Giunta superiore del Catasto e successivamente modificata;

VISTA la nuova Istruzione sulla Poligoñazione, predisposta dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

DECRETA:

È approvata l'Istruzione sulla Poligonazione, predisposta dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali ed è abrogata la vigente Istruzione sulla Poligonazione (Istruzione II) compilata dalla cessata Giunta superiore del Catasto e successivamente modificata.

Roma 30 maygio 1951.

IL MINISTRO VANONI

ISTRUZIONE SULLA POLIGONAZIONE

CAPO I

PREMESSE

§ 1.

La poligonazione ha lo scopo di stabilire sul terreno un sistema di punti, collegati tra loro, ai quali debbono essere appoggiate le operazioni di rilevamento.

L'insieme dei punti e dei relativi elementi di collegamento (angoli e distanze) costituisce la rete poligonometrica.

§ 2.

La rete poligonometrica deve essere collegata ai punti della triangolazione catastale, precedentemente stabilita. (1)

Nessun punto trigonometrico può essere escluso dal collegamento.

I trigonometrici irreperibili, o non identificabili con sicurezza, debbono essere, di norma, ripristinati.

Solo eccezionalmente, in zone poco accidentate o poco frazionate, il ripristino può essere omesso, purchè le poligonali, necessarie per collegare i punti rimasti, non superino la lunghezza di m. 2.500. (2)

§ 3.

Qualora nel corso delle operazioni di poligonazione se ne presenti la necessità, possono stabilirsi punti trigonometrici sussidiari, purchè vengano appoggiati a punti vicini, possibilmente della rete o sottorete trigonometrica (3), e ne sia possibile la determinazione secondo le norme dell'Istruzione per le operazioni trigonometriche.

Scopo della poligonazione. Rete poligonometrica.

Collegamento della rete poligonometrica si punti trigonometrici.

Trigonometrici sussidiari.

(3) L'appartenenza dei punti trigonometrici alla rete o sottorete, risulta dagli atti della triangolazione.

Vedasi « Istruzione per le operazioni trigonometriche ».
La constatata dispersione e l'avvenuto ripristino debbono essere resi noti sollecitamente, dall'operatore, all'ufficio dal quale egli dipende, affinchè questo possa impartire disposizioni e provvedere ai controllo del caso.